



Università degli Studi di Ferrara

RIPARTIZIONE SEMPLIFICAZIONE
UFFICIO RAPPORTI CON CENTRI E PARTECIPATE

Decreto Rettorale

D.R. Rep. n. *631/2018*
Prot. n. *60913* del *27 APRILE 2018*
Tit. VI Cl. 8

OGGETTO: Centro ordinario interdipartimentale denominato “Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale - CACSI” – Istituzione e approvazione dello Statuto, adeguato al Regolamento dei Centri di Ateneo

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 44 “Centri”;

RICHIAMATO il Regolamento dei centri di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 1686/2017 prot. n. 153014 del 5 dicembre 2017 e successivamente modificato con D.R. Rep. n. 586/2018, prot. n. 59502 del 19 aprile 2018;

RICHIAMATI i Consigli dei seguenti Dipartimenti, nelle rispettive sedute:

- Architettura, 30 gennaio 2018;
- Studi umanistici, 7 marzo 2018;
- Giurisprudenza, 6 febbraio 2018;
- Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, 6 febbraio 2018;
- Matematica e informatica, 7 febbraio 2018;
- Scienze mediche, 7 febbraio 2018;
- Scienze biomediche e chirurgico specialistiche, 7 febbraio 2018;
- Scienze della vita e biotecnologie, 9 febbraio 2018;
- Scienze chimiche e farmaceutiche, 14 febbraio 2018;
- Fisica e scienze della terra, 22 febbraio 2018;
- Economia e management, 15 febbraio 2018;
- Ingegneria, 8 febbraio 2018;

che hanno approvato la proposta del Prof. Romeo Farinella, del Dipartimento di Architettura, di adeguare al suddetto Regolamento il Centro di Ateneo per la cooperazione allo sviluppo internazionale, configurandolo come Centro ordinario interdipartimentale e che ne hanno altresì approvato il relativo Statuto;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, adottate rispettivamente nelle sedute del 17 e del 19 aprile 2018, con le quali è stato approvato il suddetto adeguamento nonché lo Statuto del Centro;

VISTO il testo di Statuto del Centro in oggetto;

DECRETA

- di istituire il Centro ordinario interdipartimentale denominato “Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale - CACSI”;

- di approvarne lo Statuto, di seguito riportato, adeguato allo Statuto tipo del Regolamento dei Centri di Ateneo;
- di dare mandato al Direttore di Dipartimento di Architettura di attivare il procedimento di nomina del Consiglio direttivo.

STATUTO

Art. 1 Istituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale -CACSI- con sede presso il dipartimento di Architettura, Via Ghiara 36, Ferrara.
2. Il Centro si configura come Centro ordinario, proposto dai Dipartimenti di:
Architettura;
Economia e Management;
Fisica e Scienze della Terra;
Giurisprudenza;
Ingegneria;
Matematica ed Informatica;
Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale;
Scienze biomediche e chirurgico specialistiche;
Scienze Chimiche e Farmaceutiche;
Scienze della Vita e Biotecnologie;
Scienze Mediche;
Studi Umanistici.

Art. 2 Scopi e attività

1. Il Centro sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore inerenti ai temi della cooperazione allo sviluppo internazionale, attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento nelle discipline presenti nei Dipartimenti che vi afferiscono e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:
 - a) promuove, coordina ed esegue progetti di cooperazione allo sviluppo, attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento e fornitura di servizi inerenti a temi rilevanti per i PVS (Paesi in Via di Sviluppo), in collaborazione con altre Università, Enti, Organismi Internazionali, Organizzazioni non Governative, Centri di Ricerca e di Studi, in particolare quelli situati nei PVS;
 - b) favorisce lo scambio di informazioni e metodologie tra l'Ateneo e centri di ricerca di Enti Pubblici locali, nazionali e internazionali;
 - c) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità locale e non, sostenendo l'organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca afferenti al Centro;
 - d) promuove l'inserimento nei curricula dell'Ateneo di temi di interesse generale e specialistico riguardanti le tematiche dello sviluppo umano e sostenibile, con particolare riguardo ai PVS, e della cooperazione internazionale;
 - e) apre spazi di riflessione critica sulle politiche e le pratiche di cooperazione internazionale allo sviluppo, affina e sperimenta metodologie innovative di progettazione e valutazione, sviluppa competenze e tecnologie appropriate.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:
 - a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;
 - b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
 - c) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

Art. 4 Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale che aderisce al Centro.
2. Si può avvalere inoltre di un profilo professionale amministrativo del Dipartimento gestore, previo accordo con il Direttore e con il Segretario di Dipartimento. Di tale accordo verrà data informazione all'Ufficio

competente dell'Amministrazione centrale.

Art. 5 Adesioni

1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici nonché il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro.

La richiesta di adesione può provenire anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività del Centro.

2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all'accettazione del Consiglio direttivo nella prima seduta utile. L'accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro è di competenza del Dipartimento di Architettura, di seguito denominato Dipartimento gestore.

2. Il consegnatario dei beni mobili e delle immobilizzazioni materiali è il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

3. È opportuno garantire l'utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazioni acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.

4. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

Nel caso di chiusura del Centro, l'assegnazione dei beni e dei locali sarà stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della proposta del Dipartimento gestore.

Art. 7 Organi

Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) un componente per ciascun dipartimento proponente, designato dal rispettivo Consiglio di Dipartimento;
- b) al più due ulteriori componenti, individuati tra esperti esterni di provata esperienza nel campo di attività del Centro oppure tra membri dei dipartimenti proponenti, designati dal Dipartimento gestore.
- c) dal Direttore, eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, compresi i soggetti esterni all'Ateneo.

2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore e dura in carica tre anni rinnovabili.

3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall'incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo entro 30 giorni; nelle more della ricostituzione dell'organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica dell'attività del Centro.

2. In particolare:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva le richieste di adesione al Centro;
- c) approva, su proposta del Direttore, la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;
- d) provvede alla definizione e all'approvazione del piano finanziario che consenta il perseguimento delle finalità del Centro, qualora gli siano stati assegnati fondi ai sensi dell'art. 3 comma 1 b);
- e) propone le spese relative ai fondi assegnati ai sensi dell'art. 3 comma 1 b);
- f) delibera sulle richieste di finanziamento;
- g) delibera in merito alla relazione annuale sull'attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
- h) propone al Consiglio di Dipartimento gestore la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;

i) prevede ed attua attività di monitoraggio sulla produttività del Centro.

Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell'Ateneo ed esperti esterni di comprovata esperienza. Si riserva inoltre di convocare alle sedute del Consiglio aderenti o esterni esperti, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, qualora ne ravveda la necessità.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica.

2. La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

3. Per la validità delle deliberazioni si applica l'articolo 54 dello Statuto dell'Università.

4. I verbali delle sedute riportano:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) l'indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
- c) l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
- d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo;
- e) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) la dichiarazione relativa all'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.

5. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.

Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica al Direttore del Dipartimento gestore; il segretario o il manager amministrativo del Dipartimento provvederà ad inserirli all'interno del sistema di gestione documentale in uso presso l'Università.

Art. 11 Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti membri dell'Ateneo.

2. È nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore.

3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento gestore.

Lo svolgimento della procedura elettorale è supportata dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.

4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile.

Nel caso in cui il Direttore cessi dall'incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 12 Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta;
- c) designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- d) designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo;
- e) propone la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;
- f) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 13 Modifica del Centro

1. La proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e viene approvata dai Consigli di Dipartimento interessati; deve contenere il testo di Statuto modificato.
2. I Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo o dai Consigli di Dipartimento interessati.
2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 15 Relazione sulle attività dei Centri

1. Il Direttore del Centro a cui sono stati assegnati fondi per iniziative/interventi specifici, entro il mese di settembre di ogni anno, predisponde una relazione contenente la rendicontazione dei suddetti fondi. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica al Rettore che, per il tramite dell'ufficio competente, provvederà a sottoporla all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La relazione deve contenere:
 - a) l'esposizione sintetica dei risultati conseguiti e delle attività svolte;
 - b) l'elenco degli eventuali contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;
 - c) l'elenco dei costi sostenuti e dei ricavi incassati nell'anno, predisposto dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.

Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.
2. L'attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.

Ferrara, 25 aprile 2018

X IL RETTORE
(Prof. Giorgio Zauli)



